

GLI OSPITI DEL DESK VOCE AGLI ESPERTI



20
21 APRILE

ITCA 
ITALIAN TRADE AGENCY

Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE - Help Desk Brexit Londra

**Contenuti a cura dell'Avv. Manuela Travaglini
coordinamento Help Desk Brexit**

Layout grafico e impaginazione

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Vincenzo Lioi & Irene Caterina Luca

© Nucleo Grafica

PRESENTAZIONE

Siamo giunti al nono appuntamento della nostra rubrica “Gli ospiti del Desk” e questa settimana l’Avv. Manuela Travaglini approfondisce l’argomento dei brevi viaggi di lavoro che rappresenta, senza ombra di dubbio, uno dei trend topic della Brexit.

Manuela Travaglini, avvocato, è consulente legale dell’Ambasciata d’Italia a Londra in tema di Brexit e diritti dei cittadini italiani in Regno Unito quale *Of Counsel* di Belluzzo International Partners.

Per lo studio inglese Phillips Lewis Smith si occupa di immigrazione e problematiche derivanti dal recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

Master in diritto tributario, in Italia ha maturato una profonda esperienza nel settore contenzioso presso KPMG Milano, assistendo clienti italiani ed internazionali davanti agli organi della giustizia tributaria ovvero in fase precontenziosa.

Giornalista pubblicista, ha sempre affiancato la carriera di avvocato a quella nel settore comunicazione: collabora con testate nazionali ed internazionali ed ha, tra l’altro, una rubrica settimanale su *La Repubblica*.

Responsabile delle relazioni internazionali per *G2R-Sistemi di influenza integrati*, a Londra, dove vive, ha conseguito diverse certificazioni in business communication, storytelling, e, da ultimo, Career Coaching.

Speaker in numerosi approfondimenti sui diritti dei cittadini italiani nel post Brexit, è ospite abituale di programmi informativi su radio, TV e web.
Buona lettura

[Help Desk Brexit](#)

BREVI VIAGGI DI LAVORO: PRESTAZIONI DI SERVIZI DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI BENI CEDUTI IN REGNO UNITO

Dal 1° gennaio 2021, come noto, sono cambiate le regole sull'immigrazione: il recesso dall'Unione Europea ha infatti comportato il venir meno del *free movement* comunitario nei confronti del Regno Unito, con il corollario che i cittadini dell'Unione hanno ora bisogno di un visto - salvo poche eccezioni - per poter lavorare in UK.

Una previsione, questa, che ha comportato non pochi problemi alle aziende italiane che hanno bisogno di inviare personale in Regno Unito in modo temporaneo e per brevi soggiorni di lavoro. La casistica è sicuramente molto ampia, sia dal punto di vista delle esigenze che la Brexit ha fatto emergere, che delle tipologie di visto applicabili alle diverse fattispecie; una delle aree che presenta le maggiori incertezze, e che in questa sede andremo ad approfondire, è quella della prestazione di servizi relative a contratti di licenza o fornitura di beni –attrezzature, macchinari, hardware e software.

Spesso, infatti, la società acquirente finale straniera non ha le competenze per provvedervi da sola, e nell'accordo tra le parti oltre alla fornitura del bene vengono ricompresi alcuni servizi ancillari quali installazione, collaudo, manutenzione, montaggio e smantellamento; a volte, è previsto inoltre il supporto *after-sale* da parte di tecnici specializzati inviati direttamente dal produttore/fornitore, o comunque di sua fiducia. Data la delicatezza del lavoro, il completamento in alcuni casi richiede anche alcune settimane.

Le nuove regole sull'immigrazione, in vigore in Regno Unito dal primo gennaio 2021 ed applicabili anche alla manodopera europea, come anticipato non consentirebbero l'ingresso del lavoratore italiano in assenza di visto. Esistono però delle eccezioni.

1. L'ACCORDO DI RECESSO E IL SISTEMA D'IMMIGRAZIONE A PUNTI

Un'analisi sulle possibilità di effettuare attività lavorative temporanee all'interno del Regno Unito non può prescindere dal ricordare come la fine del *free movement* delle persone sia stato forse l'obiettivo primario perseguito dai governi britannici che si sono susseguiti fin dal referendum del 2016 sul recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.

In linea con tale posizione, nel corso dei negoziati Brexit, il Regno Unito non ha accolto aperture o incoraggiato accordi sulla mobilità dei lavoratori.

La portata delle disposizioni dell'accordo di recesso Regno Unito-UE (Withdrawal Agreement, "WA") riflette tale orientamento, prevedendo, nella sezione relativa ai Diritti dei cittadini, unicamente la tutela dei lavoratori dell'UE/

britannici che esercitavano i diritti di libera circolazione e stabilimento nel Regno Unito/UE *prima* del 1° gennaio 2021^[1].

La delocalizzazione a lungo termine, se successiva a tale data, dovrà invece sottostare alle ricordate norme sull'immigrazione nazionali, con le quali il governo britannico ha chiaramente espresso la volontà di equiparare i cittadini europei a quelli dei Paesi terzi, implementando un sistema a punti ("*point based System*") che *privilegia la competenza rispetto alla provenienza*.

2. IL TRADE AND COOPERATION AGREEMENT ("TCA"), L'ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA UE E UK

Il TCA, concordato tra le parti il 24 dicembre 2020, stabilisce come verranno disciplinate le relazioni future tra UK ed EU, ponendo particolare enfasi sulle questioni relative al libero scambio di merci. Un aspetto che, come già prima nel WA, non ha ricevuto ampia copertura, è invece quello dello scambio di servizi, ancor più con riferimento alla regolamentazione del movimento delle persone. Non è infatti previsto un titolo specifico relativo alla mobilità; all'interno del TCA sono però contenute alcune disposizioni limitate che introducono diritti di spostamento temporaneo^[2] e che in alcuni casi offrono soluzioni alla problematica in esame, in quanto pienamente recepite – o già previste – dalle riformate *Immigration Rules* britanniche.

1 In applicazione di quanto previsto dal WA, i cittadini europei e loro familiari che vivevano e/o lavoravano in Regno Unito prima del 31 dicembre 2020, potranno continuare a farlo anche successivamente a tale data, purché, avendone i requisiti, provvedano a:

- registrarsi all'EU Settlement scheme, ovvero
- richiedere un Frontier Worker Visa

2 Il 31 dicembre 2020 il governo britannico ha emanato lo Statement of Changes in Immigration Rules CP 361 al fine di recepire tali modifiche all'interno dell'ordinamento nazionale.

Le disposizioni per facilitare i viaggi d'affari temporanei e per determinati scopi specifici possono essere classificate nelle seguenti 5 aree nell'ambito del TCA:

- Brevi viaggi d'affari (Short term business visitors) recepito nelle Immigration Rules all'interno del regime Standard Visitor <https://www.gov.uk/standard-visitor-visa>
- Fornitura di servizi contrattuali (Contractual Service Providers o "CSP") nelle Immigration Rules britanniche: Temporary Worker – International Agreement Worker visa (T5) <https://www.gov.uk/international-agreement-worker-visa>
- Prestazioni Professionali indipendenti (Independent Professionals o "IP") nelle Immigration Rules britanniche: Temporary Worker International Agreement Worker visa (T5) <https://www.gov.uk/international-agreement-worker-visa>
- Trasferimenti intra-societari (Intra-corporate transferees) – nelle Immigration Rules britanniche: Intra-company Visas - <https://www.gov.uk/intracompany-transfer-worker-visa>

Viaggi d'affari per motivi di stabilimento (Business visitors for establishment purposes)

2.1 BUSINESS VISITORS VISA

I Business Visitors (Articolo SERVIN.4.3) secondo la previsione del TCA possono soggiornare nel territorio dell'altra Parte, **in assenza di visto**, per svolgere determinate attività consentite (stabilite nell'articolo SERVIN-3.8).

Ad esempio, possono partecipare a meetings, svolgere ricerche indipendenti, ricerche di mercato, partecipare a corsi di formazione, fiere e mostre, impegnarsi in trattative di vendita o acquisto o altre transazioni commerciali, **purché non vendano beni al pubblico o forniscano servizi direttamente ai clienti/consumatori durante il loro soggiorno**.

All'interno di questa categoria sono stati inseriti anche alcuni tipi di **forniture di servizi**, prevedendo che *installatori professionisti, e personale adibito ai servizi di riparazione e manutenzione possano fornire servizi post-vendita o post-locazione senza bisogno di visto, se questo è stato concordato in un precedente contratto con un acquirente dell'altra Parte*.

Manutenzioni, Installazioni e servizi post-vendita in Regno Unito

Tale previsione era in realtà già contenuta nelle *Immigration Rules*, ma è stata ampliata per ricomprendere le ulteriori fattispecie introdotte dall'accordo commerciale. Soprattutto, ed è qui che è opportuno porre l'accento, mentre i visitatori britannici, secondo quanto concordato nel TCA, potranno trattenersi in territorio europeo per un massimo di 90 giorni in un periodo di sei mesi, i visitatori europei che vogliano recarsi in Regno Unito potranno beneficiare di una previsione di particolare favore e soggiornare in UK per un massimo di 180 giorni.

La normativa britannica ha dunque: *i*) raddoppiato il numero di giorni di permanenza consentita (da 90 a 180 giorni), e *ii*) omesso di circoscrivere tale permanenza ad un arco temporale specifico (non si parla infatti di 180 giorni, ad esempio, ogni anno). Questo non significa che se si lascia il Paese per un breve periodo per poi ritornarvi ripetutamente si possa fare ripartire il conto dei 180 giorni, e in questo modo vivere stabilmente in Regno Unito, eppure ammette un approccio più flessibile ad una valutazione che verrà effettuata caso per caso.

Sempre sottolineando che la previsione che segue ha carattere di **specialità** rispetto alla regola base del divieto di lavoro in UK, al punto PA 7 della categoria "Visitors" delle *Immigration Rules* sono incluse le **Attività collegate alla produzione fornitura e locazione di beni**: *installazione, smantellamento, riparazione assistenza o consulenza da parte di un produttore/fornitore/locatore di impianti/macchinari/attrezzature ("equipment"), computer software o hardware, se tale produttore o fornitore ha un contratto di acquisto, fornitura o locazione con una società o organizzazione del Regno Unito*³.

La natura temporanea dell'incarico

Trattandosi di un'eccezione alla previsione generale del *divieto di lavorare in UK in assenza di visto*, e nonostante la regola dei 180 giorni appena ricordata, si presume che i visitatori che appartengono alla categoria dei prestatori di servizi di fornitura/manutenzione/installazione si trattengano in UK per meno di un mese, appunto perché il luogo

3 PA 7. An employee of a foreign manufacturer or supplier may install, dismantle, repair, service or advise on equipment, computer software or hardware, where the manufacturer or supplier has a contract of purchase or supply or lease with a UK company or organisation. <https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities>

di svolgimento primario della loro attività deve rimanere all'estero. È comunque possibile che l'incarico si protragga più a lungo, e questo non costituisce di per sé motivo di automatico diniego d'ingresso, ma alla frontiera britannica si dovrà essere in grado di spiegare lo scopo della visita e fornire la documentazione necessaria a dimostrare che la stessa è temporanea, mostrando, ad esempio:

- Una lettera del loro datore di lavoro, che confermi:
 - il motivo della loro visita;
 - la natura del lavoro (e come questa sia un'attività consentita);
 - che al lavoratore saranno pagate le spese di viaggio, vitto e alloggio da parte del datore di lavoro non britannico;
 - la portata temporale limitata dell'incarico;
 - che i lavoratori inviati temporaneamente in UK rimarranno sempre impiegati dal loro datore di lavoro non britannico (compresi i dettagli del titolo di lavoro, la data di inizio dell'impiego e lo stipendio).
- Una copia del contratto (o simile) che disciplina i servizi tra la società britannica e la società non britannica.
- I biglietti aerei di rientro, e così via.

Alcuni esempi

La casistica che segue, condivisa direttamente dall'Home Office britannico, chiarisce e circoscrive l'ambito di applicazione di questa deroga al generale divieto di svolgere un'attività lavorativa *Visa-free*.

Un visitatore può installare, smantellare e riparare impianti/macchinari/attrezzature nel Regno Unito?

Sì. Un dipendente di un produttore straniero può installare, smantellare, riparare, fornire assistenza o consulenza su apparecchiature, software o hardware per computer, laddove tale produttore abbia un contratto di acquisto, fornitura o locazione con una società o organizzazione del Regno Unito.

Il visitatore che installa, smonta e ripara impianti/macchinari/attrezzature nel Regno Unito deve essere un dipendente del produttore?

I dipendenti del produttore possono svolgere questa attività nel Regno Unito come visitatori. Se più di una società è stata coinvolta nella produzione di qualcosa, i dipendenti di tutte le società coinvolte possono svolgere questa attività.

Un subappaltatore può installare, smantellare e riparare impianti/macchinari/attrezzature nel Regno Unito?

*Un dipendente di un subappaltatore residente nel Regno Unito può svolgere questa attività, **ma un dipendente di un subappaltatore con sede al di fuori del Regno Unito non può farlo come Visitor.***

Le regole per Visitors consentono eccezionalmente la fornitura di servizi da parte di non residenti. I produttori spesso hanno l'esperienza specifica sui loro prodotti, motivo per cui esiste questa eccezione. Può essere che qualora la casistica sia diversa, un'altra categoria del sistema di immigrazione possa essere più appropriata. Ulteriori dettagli sull'intero sistema sono disponibili qui: <https://www.gov.uk/browse/visas-immigration>.

Cosa è consentito all'interno dello stesso gruppo aziendale?

Le regole per i visitatori consentono a un dipendente di una società con sede al di fuori del Regno Unito di lavorare con i dipendenti del Regno Unito dello stesso gruppo aziendale.

Possono fornire consigli, consulenze, risolvere problemi, fornire aggiornamento e formazione e condividere competenze e conoscenze su uno specifico progetto interno. Non devono però svolgere lavori direttamente con o per i clienti.

I revisori interni, dipendenti di una società estera, possono anche svolgere, come Visitors, controlli regolamentari o finanziari (internal audit) presso una filiale britannica appartenente allo stesso gruppo.

Una società produce i macchinari e una società separata all'interno dello stesso gruppo aziendale fornisce i servizi. Può inviare i dipendenti come Visitors?

Un produttore straniero con un contratto di fornitura con una società con sede nel Regno Unito può inviare i propri dipendenti nel Regno Unito per l'installazione, lo smantellamento, l'assistenza, la riparazione o la consulenza sulle apparecchiature. Se i dipendenti provengono da un'altra società all'interno dello stesso gruppo aziendale, ciò sarà considerato caso per caso sulla base delle singole fattispecie.

Una società estera fornisce apparecchiature a una società con sede nel Regno Unito all'interno dello stesso gruppo aziendale. I dipendenti della società estera possono fornire assistenza come Visitors?

No, l'assistenza, l'installazione e la manutenzione all'interno di un gruppo aziendale non sono consentite come visitatori. I dipendenti possono utilizzare il visto Intra company transfer ("ICT") per rilocare un dipendente nel Regno Unito.

2.2 TEMPORARY WORKERS – INTERNATIONAL AGREEMENTS

I servizi accessori alla fornitura di servizi che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sui Business Visitors, potrebbero rientrare nella previsione di cui all'articolo Servin 4.1 TCA, come recepito dal Regno Unito nell'ambito del visto T5 - Temporary Workers.

È un visto rivolto a lavoratori che prestano servizi ricompresi in Accordi Internazionali, quali quelli inclusi nello stesso TCA, o quelli ricompresi nel GATS (General Agreement on Trade in Services).

A differenza dei Business Visitors, in questo caso si tratta però di una categoria che soggiace a norme ben più stringenti e prevede una preventiva sponsorizzazione da parte di una società britannica con licenza di sponsor (T5 Sponsor Licence) volta a consentire ai dipendenti di un fornitore di servizi contrattuali estero (*Contractual Service Suppliers* "CSS) di recarsi a lavorare nel Regno Unito per un massimo di dodici mesi. Perché questo possa verificarsi sarà però necessario soddisfare determinati requisiti, tra cui:

- che il lavoro sia oggetto di un contratto di fornitura di servizi nel Regno Unito da parte di un'impresa estera stabilita nel territorio di un'altra parte beneficiaria dell'accordo (GATS, TCA, o qualsiasi altro accordo internazionale concluso ed in vigore);
- che il fornitore di servizi abbia sede nel Paese (firmatario dell'accordo) in base al quale fornisce servizi;
- che il fornitore di servizi non abbia alcuna presenza commerciale nel Regno Unito; e
- che tale servizio rientri nell'ambito degli impegni assunti nel relativo contratto.

Le aziende del Regno Unito non possono sponsorizzare un CSS per fornire manodopera a un'altra organizzazione terza.

Inoltre, se il lavoratore è un CSS:

- deve essere stato assunto dall'azienda di invio da almeno 12 mesi; e
- deve normalmente possedere un titolo universitario o un'esperienza professionale tecnica e pertinente al settore per cui è sponsorizzato, nonché possedere tre anni di esperienza professionale nel settore interessato.

3. CONCLUSIONI

La prestazione di servizi accessori alla fornitura di beni potrebbe rientrare in molteplici fattispecie; oltre a quelle esaminate, ricordiamo ad esempio i trasferimenti intra-company (ICT) nell'ipotesi in cui l'azienda italiana da cui dipende il lavoratore e quella britannica che riceve i servizi appartengano allo stesso gruppo, ovvero quella dei Frontier Workers di cui al WA, qualora il prestatore possa beneficiare della tutela prevista dall'accordo di recesso^[4].

Importante qualificare con attenzione la prestazione di servizi che ci si appresta a svolgere, poiché un inquadramento normativo non conforme alla fattispecie potrebbe generare conseguenze rilevanti - anche penalmente - in capo sia al lavoratore che al datore di lavoro.

4 Per un approfondimento di queste due ultime fattispecie https://www.ice.it/sites/default/files/inline-files/Mobilità_e_immigrazione_post-brexit.pdf






LONDON

Italian Trade Commission
Trade Promotion Section of the Italian Embassy
Sackville House, 40 Piccadilly
W1J 0DR, LONDRA
☎ +44 20 7292 3910
☎ +44 20 7292 3911
✉ londra@ice.it

HELP DESK BREXIT

✉ brexit@ice.it
✉ g.migliore@ice.it | Gabriella Migliore
✉ f.mondani.contr@ice.it | Francesca Mondani
✉ e.oetiker.contr@ice.it | Elena Oetiker
✉ e.vassanelli.contr@ice.it | Eleonora Vassanelli

www.ice.it
www.export.gov.it
www.ice.it/it/mercati/regno-unito

[ita-london-italian-trade-agency](https://www.linkedin.com/company/ita-london-italian-trade-agency) 
[@ITALondon_](https://twitter.com/ITALondon_) 
[@italondon_](https://www.instagram.com/italondon_) 
Italian Trade Agency 